



REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

TRIBUNALE DI PADOVA

SECONDA SEZIONE CIVILE

Il Giudice del Tribunale di Padova, Seconda Sezione civile, dott. Giorgio Bertola, ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile di primo grado iscritta al n° 6431/2014 del R.A.C.C. in data 19/06/2014, iniziata con atto di citazione notificato in data 17/06/2014

da

in persona del legale rappresentante *pro tempore*,

(C.F.), con il patrocinio degli avv.ti TASSO TORQUATO, ROCCA RICCARDO e SILVESTRI ENRICA, elettivamente domiciliati C/O AVV. ROCCA VIALE NAVIGAZIONE INTERNA,51 35100 PADOVA,

attori

contro

QUALE PROCURATRICE DI

(C.F.), in persona del legale rappresentante *pro tempore*, con il patrocinio dell'avv. FILIPPONI LUCA elettivamente domiciliato presso lo studio dell'avv. FILIPPONI LUCA,

convenuta

avente per oggetto: **Bancari (deposito bancario, cassetta di sicurezza, apertura di credito bancario),**

trattenuta in decisione all'udienza di precisazione delle conclusioni del



31/01/2017, nella quale le parti hanno formulato le seguenti

CONCLUSIONI

- per e
- “- Accertare, in ragione dell'elaborato peritale e delle argomentazioni sviluppate in atti, che la
alla data del 30.6.2013 è creditrice, per le causali di cui in premesse, nei confronti della, relativamente al conto corrente n. 183907 acceso presso l'agenzia di Istrana di € 63.470,53 o di quella maggiore o minor somma che sarà accertata in corso di causa o ritenuta di giustizia;
- Per l'effetto, previa compensazione del credito vantato e di cui al punto precedente con quanto risultante dall'estratto conto al 30.6.2013, accertare, in ragione dell'elaborato peritale e delle argomentazioni sviluppate in narrativa, che la alla data del 30.6.2013 non è debitrice della di € 38.570,56, ma sua creditrice di € 24.899,97 o di quella maggiore o minor somma che sarà ritenuta di giustizia ed accertata in corso di causa;
- riconoscere e accertare l'invalidità della determinazione ed applicazione degli interessi debitori ultra-legali; di quelli anatocistici con capitalizzazione trimestrale, delle commissioni di massimo scoperto, dei costi, competenze e remunerazioni a qualsiasi titolo pretese;
- accertare che sul conto corrente de quo si sono rinvenuti interessi non dovuti;
- verificare, in ogni caso, come l'istituto avverso abbia agito in dispregio della L. 108/96, perpetrando il reato di usura trasmettendo, se del caso, gli atti del presente giudizio alla Procura della Repubblica competente.
- Condannare, altresì, per le causali di cui in premesse e, conseguentemente, ordinare alla banca convenuta la rettifica del saldo di conto corrente al 30.6.2013 nella misura indicata in premesse;



– per l'ulteriore effetto, attesa l'intervenuta comunicazione di risoluzione del rapporto contrattuale intercorso, ordinarsi per le causali di cui in premesse alla convenuta il pagamento a favore della

ut supra di € 24.899,97, o quella maggiore o minor somma che sarà ritenuta di giustizia ed accertata in corso di causa;

– Condannare, altresì, per le causali di cui in premesse e, conseguentemente, ordinare alla banca convenuta la rettifica del saldo di conto corrente relativamente agli ulteriori ed illegittimi addebiti di spese e interessi successivi dalle date degli ultimi estratti conto verificati, fino alla data della pronuncia;

– Accertare, per tutti i motivi di cui in narrativa, che la
con la propria condotta contra legem, ha cagionato un danno all'attrice di € 50.000,00, importo che va sommato a quello per il quale, in ragione della perizia, l'attrice risulta creditrice;

– Condannare, pertanto, l'istituto di credito convenuto al pagamento della somma di € 50.000,00 o di quella maggiore o minor somma che sarà accertata in corso di causa o ritenuta di giustizia a titolo di risarcimento del danno subito dalla attrice, previa compensazione con eventuali ragioni di debito della convenuta.

– Accogliere l'exceptio doli et nullitatis esperite dai fideiussori, attesa l'invalidità e la nullità della pretesa creditoria.

– Col favore delle spese e degli emolumenti di causa, da attribuirsi al sottoscritto difensore, il quale dichiara di averne fatto anticipo ex art. 93 c.p.c.

In via istruttoria

– Si chiede l'ammissione della prova per interpello di controparte e, all'esito, per testi sui capitoli di prova indicati a pagine 9 e 10 della memoria ex art 183 co 6 cpc n.2 del 30 aprile 2015 e con i testi ivi indicati.



- *Atteso che incombe alla Banca convenuta l'obbligo di conservare ed esibire tutta la documentazione bancaria relativa alla posizione contrattuale, su semplice richiesta del cliente, che tale è stata inutilmente ad oggi rivolta, ai sensi dell'art. 119 TUB alla convenuta, si chiede che venga ordinata l'esibizione alla Banca convenuta, ex art 210 cpc, di tutta la documentazione contrattuale relativa al rapporto bancario di C/C 183907 e di tutti gli estratti conto mensili del rapporto bancario di C/C 183907 dall'apertura, ossia dall'anno 1986, alla chiusura del conto.*
- *Si chiede che l'ill.mo Giudice voglia nominare un Consulente Tecnico d'Ufficio al fine di confermare, se del caso, le risultanze peritali, fonte di prova e scaturigine della pretesa attorea.*
- *In caso di produzione degli estratti conto da parte della Banca sin dall'origine del rapporto contrattuale, data la nullità delle clausole che facevano riferimento agli usi su piazza per la determinazione degli interessi inserite nel contratto di conto corrente bancario, egli dovrà applicare gli interessi legali di cui all'art. 1284, terzo comma, del codice civile per tutta la durata del rapporto contrattuale, o, in subordine, con i tassi di integrazione legali (stabiliti all'art. 5 L. 154/92 ed all'art. 117, comma 7 d. lgs. 385/93).*
- *In ogni caso, egli dovrà accertare, sulla scorta della documentazione esibita, il reato di usura; la violazione del disposto dell'art. 1283 c.c.; Dovrà, altresì, constatare, previa acquisizione di tutta la documentazione contabile e negoziale (eventuali convenzioni, pattuizioni, missive esistenti presso gli Istituti di credito dove si è articolato il rapporto tra le parti):*
 - *l'esatto saldo dei conti;*
 - *l'effettiva somma di danaro che la banca ha prestato al correntista;*
 - *l'ammontare degli interessi anatocistici riferiti all'intero rapporto;*
 - *il Tasso Effettivo Globale applicato, mondato di tutti i costi e le spese;*
 - *le competenze rinvenenti da altre linee di credito;*



- *la commissione di massimo scoperto per tutta la durata del conto e gli interessi su di essa lucrati.*
- *verificare se la Banca abbia commesso il reato di usura travalicando il tasso soglia trimestrale così come stabilito nel relativo decreto ministeriale e verificare le somme indebitamente richieste affette da usura soggettiva;*
- *In mancanza di produzione degli estratti conto dall'inizio del rapporto contrattuale, il CTU, rilevata l'assenza di qualsivoglia giustificazione del saldo iniziale al 31 gennaio 2002, ossia del primo estratto conto prodotto, dovrà provvedere a riportare il detto saldo a zero ed effettuare i predetti calcoli partendo da tale saldo.*
- *Inoltre, dovrà calcolare gli interessi lucrati sulle predette differenze per tutto il rapporto”;*

- per

‘nel merito:

Rigettarsi tutte le domande formulate da controparte in atto di citazione in quanto infondate in fatto e in diritto;

In via istruttoria:

rigettarsi la richiesta C.T.U. contabile e la richiesta di ordine di esibizione ex art. 210 c.p.c., istanza palesemente esplorativa che tende a sopperire alle proprie carenze di specifica allegazione e di prova.” e chiede integrarsi la CTU escludendo la CMS ante 2010 e mediante l'utilizzo della formula della Banca d'Italia”.

RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE

Si dà atto che la presente sentenza viene redatta in forma abbreviata a norma dell'art. 132, n. 4 c.p.c., come sostituito dall'art. 45 c. 17 della L. 69/2009 e 118 disp. att. c.p.c..

Gli attori hanno convenuto in giudizio la _____ al fine di ottenere una pronuncia che accertasse l'applicazione di tassi usurari al



rapporto intrattenuto oltre all'applicazione di anatocismo illegittimo e commissioni non dovute.

Si è costituita la convenuta chiedendo il rigetto delle domande attoree ed evidenziando in ogni caso che la nullità della clausola di rinvio agli usi piazza poteva spiegare effetti solo per il futuro.

La causa è stata istruita mediante CTU.

Va in primo luogo osservato che, sebbene il quesito dimesso al CTU chiedesse erroneamente di scomputare anche le spese ed interessi applicati dall'apertura del rapporto in ragione della clausola di rinvio agli usi piazza laddove invece la Cassazione ha più volte rilevato l'efficacia *ex nunc* della relativa nullità (da ultimo Cass. Sez. 3, Sentenza n. 9532 del 22/04/2010 in tema di usura), la causa non necessita di essere rimessa in istruttoria poiché di fatto la CTU ha potuto analizzare solo gli estratti conto dal 2002 sicché non si pone un problema di erroneità dei conteggi. In ogni caso il doc. 4 che prevede la proroga dell'affidamento non modifica le condizioni contrattuali disciplinando solo quella tipologia contrattuale e non il rapporto di conto corrente di corrispondenza di cui in atti non si rinvencono modifiche rispetto a quelle del 1986 sicché si deve ritenere che anche in corso di causa fosse valida la clausola di rinvio ad usi piazza mancando una valida pattuizione che consentisse alla convenuta la modifica unilaterale delle condizioni.

Passando al merito il contratto prodotto in atti prevedeva una clausola di capitalizzazione degli interessi anatocistica vietata poiché non adeguatasi alla delibera CICR del 2000 così che l'effetto anatocistico andava scomputato.

Ai fini della verifica del superamento della soglia usura la CTU ha correttamente applicato la formula della L. 108/96 come affermato dalla Cassazione Penale fin dal 2010 poiché, a differenza di quanto non condivisibilmente affermato nella sentenza 12965/2016, ai fini del superamento della soglia rilevato tutte le commissioni e spese a nulla rilevando le istruzioni della Banca d'Italia che non ha il potere di modificare



la portata della L. 108/96 individuando quali spese o commissioni debba rientrare nella verifica e quali no.

Non a caso dopo quelle sentenze della Cassazione del 2009/2010 la Banca d'Italia ebbe ad integrare nelle proprie istruzioni proprio l'inclusione della CMS e non a caso dopo quelle decisioni il legislatore intervenne con la L. 2/2009 proprio per mutare la natura della commissione di massimo scoperto così da renderla più facilmente calcolabile ai fini dell'inclusione nel tasso globale.

Tali condotte modificative evidenziano che la Cassazione ebbe correttamente a disvelare l'erroneità nei metodi di calcolo della soglia usura fino ad allora utilizzati.

In relazione alla eccezione di prescrizione va osservato che la modalità di eccezione della convenuta impedisce una indagine puntuale così che la stessa appare inammissibilmente formulata.

Come ha affermato Cass. 4518/2014 in mancanza di prova contraria tutte le rimesse devono considerarsi ripristinatorie così che la prescrizione, a mente della nota decisione delle sezioni unite 24418/2010, decorrerà solo dalla chiusura del rapporto e quindi dal 25/02/2014.

Inoltre va osservato che il conto risulta affidato fin dal 1999 e la convenuta non si è peritata di illustrare che sviluppo abbia avuto l'affidamento concesso nel corso degli anni così che l'eccezione va rigettata per carenza di allegazione a nulla rilevando il recente arresto della Suprema Corte n. 2308/2016 che non può applicarsi al caso di specie per assenza di allegazione non potendo in nessun caso procedere all'indagine *ex officio* il Giudice essendo a ciò facoltizzato dall'art. 127 TUB solo per la posizione del correntista.

Passando al merito la CTU ha rilevato che la posizione attorea non fosse debitoria bensì creditoria.



In particolare, dopo aver rilevato l'applicazione di interessi usurari nel IV trimestre 2003, I, III e IV trimestre 2004, in tutti i trimestri del 2005, 2006, 2007, 2008 e del 2009 e nel I trimestre del 2001, ha ricalcolato le posizioni dare/avere tra le parti rilevando una partita a credito del correntista per euro 27.081,33 al 25/02/2014.

Il saldo va pertanto rettificato e la convenuta condannata a corrispondere la differenza essendo il rapporto cessato per volontà della convenuta che ha intimato il recesso.

Vanno invece rigettate le domande attoree per la corresponsione di euro 50.000 per presunti danni patiti mancandone non solo la prova ma financo l'allegazione visto che vengono chiesti somme a titolo di usura soggettiva in assenza di alcuna allegazione degli elementi minimi per ritenere sussistente tale situazione .

Va invece trasmessa la presente sentenza al Pubblico Ministero Sede poiché la CTU ha accertato l'applicazione di usura per molteplici anni ed essendo l'esercizio dell'azione penale obbligatoria *ex lege*.

In ordine alle risultanze della CTU, anche in ragione delle argomentate motivazioni dimesse dal Consulente a suffragio delle sue deduzioni e in considerazione dell'ampio ed approfondito contraddittorio che si è svolto tra il Consulente del Giudice e quelli delle parti, la stessa può essere interamente recepita dal Giudice che ne condivide integralmente le ben argomentate conclusioni che appaiono congrue nel loro argomentare tecnico e logico e ciò anche alla luce del principio espresso da Cass. Sez. 3, Sentenza n. 19475 del 06/10/2005 (Rv. 584780) secondo cui *“Il giudice del merito, che riconosca convincenti le conclusioni del consulente tecnico d'ufficio, non è tenuto ad esporre in modo specifico le ragioni del suo convincimento, poiché l'obbligo della motivazione è assolto già con l'indicazione delle fonti dell'apprezzamento espresso, dalle quali possa desumersi che le contrarie deduzioni delle parti siano state implicitamente rigettate, con la conseguenza*



che la parte, la quale deduca il vizio di motivazione della sentenza impugnata, ha l'onere di indicare in modo specifico le deduzioni formulate nel giudizio di merito, delle quali il giudice non si sia dato carico, non essendo in proposito sufficiente il mero e generico rinvio agli atti del pregresso giudizio. (Nella specie, la S.C., enunciando il suddetto principio, ha, inoltre, evidenziato che, nel caso in oggetto, il giudice del merito aveva disposto un supplemento di indagine chiamando il consulente tecnico d'ufficio a fornire chiarimenti anche in ordine alle contestazioni formulate dal consulente di parte, sicché, avendo assegnato decisivo rilievo alle conclusioni del consulente d'ufficio, doveva in ciò ritenersi implicito il giudizio di irrilevanza delle proposte contestazioni della parte)".

Le spese per la CTU vanno definitivamente poste a carico di parte convenuta. Nessuna considerazione possono ricevere i documenti prodotti dopo il deposito della memoria di replica n. 44 e 45 poiché a disposizione della parte ben prima del loro deposito.

Le spese del presente procedimento seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo ai sensi del D.M. 55/2014 pubblicato nella G.U. del 02/04/2014 applicabile a questo procedimento giusto il disposto della norma transitoria contenuta nell'art. 28 del suddetto regolamento, così come stabilito anche da Cass. SSUU n. 17406/2012 del 25/09/2012, evidenziando in particolare che nella presente causa non si rinvencono specifici elementi di personalizzazione che giustificano il discostarsi dai valori medi.

P. Q. M.

Il Giudice, ogni diversa domanda ed eccezione reiette ed ogni ulteriore deduzione disattesa, definitivamente pronunciando,

- 1) Accerta che alla data del 25/02/2014 il saldo del conto corrente per cui è causa era pari ad euro +27.081,33 a credito del correntista;
- 2) Condanna _____, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, a rifondere a _____



), in persona del
legale rappresentante *pro tempore*, la capital somma di euro 27.081,33 oltre
interessi dalla data della domanda al saldo effettivo;

3) Pone in via definitiva le spese di C.T.U. a carico di parte convenuta.

4) Condanna , in persona del
legale rappresentante *pro tempore*, a rifondere a

(C.F.) ed a
(C.F.), le spese legali del presente
procedimento che si liquidano in € 467,90 per esborsi ed € 7.795,00 per
compenso, oltre ad I.V.A., C.N.P.A. e rimborso delle spese forfettarie pari al
15% sul compenso *ex DM 55/2014*;

5) Dispone la trasmissione degli atti del presente procedimento (sentenza e
relazione del CTU) al Pubblico Ministero Sede in ragione della accertata
applicazione di interessi usurari ad opera della convenuta;

6) Visto l'art. 52 D.Lgs. 196/2003, dispone che, in caso di diffusione della
presente sentenza in qualsiasi forma, per finalità di informazione giuridica, su
riviste, supporti elettronici o mediante reti di comunicazione elettronica, sia
omessa l'indicazione delle generalità e degli altri dati identificativi degli
interessati;

Sentenza provvisoriamente esecutiva *ex lege*.

Così deciso in Padova, il 1 maggio 2017.

Il Giudice

- Dott. Giorgio Bertola -

